

ICI: l'imposta cambia Esente la "prima casa"



Detto, fatto. Il nuovo Governo lo aveva promesso e anche San Siro si è adeguato: niente più Ici sulla "prima casa". Ma ecco nel dettaglio cosa prevede la normativa.

In relazione al disposto dell'art.1 del D.L. n° 93/2008:

E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale sull'ICI "è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al primo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale (*residenza anagrafica*).

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale

agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante" (Dichiarazione disponibile presso gli Uffici Comunali).

DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). (Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09.03.2004): "di cui"

2) DI DETERMINARE come segue i valori delle aree fabbricabili, riferiti al volume edificabile sui terreni oppure, in caso di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio di fabbricati esistenti di cui al comma 7 dell'art. 5 del sopra richiamato regolamento comunale, dal volume risultante dopo l'intervento di ricostruzione o recupero:

- Immobili situati sotto la quota di 350 m s.l.m.: €/mc 70,00
Immobili situati sopra la quota di 350 m s.l.m.: €/mc 40,00

CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO. AGEVOLAZIONI I.C.I. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.03.2006)

1) DI STABILIRE che gli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 01.02.2006, n. 23, nonché

ai proprietari che sospendono volontariamente, per l'anno 2006, le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, sono esenti, per l'anno 2006, dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Le nuove tabelle ICI

- ALIQUOTA ORDINARIA (altri immobili): 6,0 per mille

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE non soggetta ad esclusione: 5,5 per mille

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 120,00

RISCOSSIONE DIRETTA TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE N. 62366679

INTESTATO A: COMUNE DI SAN SIRO - SERVIZIO TESORERIA ICI VIA DON G. GALLI 4 - 22010 ACQUASERIA (CO)